



## ESTENSIONE DELLA GARANZIA ELETTRODOMESTICI / PC / CELLULARI E RIFLESSI SUL PRO-RATA DI DETRAZIONE

### RIFERIMENTI

- Artt. 19, comma 5 e 19-bis, DPR n. 633/72
- Sentenza Corte Giustizia UE 8.7.2021, Causa C-695/19

### IN SINTESI

*I Giudici comunitari hanno affrontato la questione della corretta determinazione dell'IVA a credito sulla base del pro-rata.*

*Secondo i Giudici comunitari le operazioni di intermediazione relative alla vendita dell'estensione della garanzia agli acquirenti di elettrodomestici e altri articoli informatici / di telecomunicazione devono essere considerate nel rapporto utilizzato per il calcolo della percentuale di pro-rata in quanto non qualificabili come operazioni finanziarie.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO** *fisco*  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Sono **esenti IVA** le operazioni di **intermediazione nella vendita dell'estensione della garanzia** effettuate da un soggetto passivo nell'esercizio dell'attività principale di vendita di elettrodomestici e altri articoli nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni.

Questo il principio sancito dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza 8.7.2021 relativa alla causa C-695/19 avente ad oggetto la legislazione portoghese.

I Giudici comunitari precisano inoltre che le assicurazioni esenti IVA **devono essere ricomprese al denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del pro-rata**, in quanto **non qualificabili come "operazioni finanziarie"** escluse dal pro-rata di detrazione.

Ciò a prescindere dal fatto che siano accessorie o meno all'operazione principale.

L'esclusione di cui all'art. 174, Direttiva n. 2006/112/CE, infatti, trova applicazione soltanto per le operazioni ex art. 135, par. 1, lett. da b) a g) accessorie e per le operazioni immobiliari e finanziarie accessorie, ma non per quelle, come nel caso di specie (operazioni assicurative), individuate dalla lett. a) del citato art. 135.

#### IL FATTO OGGETTO DELLA CAUSA C-695/19

Una società portoghese, esercente il commercio di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni, offriva agli acquirenti, al momento della vendita, una serie di servizi aggiuntivi quali l'estensione della garanzia sugli articoli acquistati. Detto contratto di assicurazione era concluso tra un'impresa di assicurazione e gli acquirenti.

Ritenendo che le vendite dell'estensione della garanzia costituissero operazioni di assicurazione esenti, la società non aveva applicato l'IVA a tali vendite, detraendo comunque integralmente l'imposta a credito relativa agli acquisti della sua attività.

Secondo l'Autorità tributaria portoghese, a seguito di una verifica presso la società, l'integrale detrazione dell'IVA a credito non era possibile a seguito dell'esenzione delle vendite dell'estensione della garanzia agli acquirenti. La stessa aveva pertanto riliquidato l'IVA dovuta con applicazione del pro-rata di detrazione.

La società ha quindi fatto ricorso al Tribunale arbitrale tributario. Anche quest'ultimo, confermando l'esenzione IVA dell'attività, riteneva corretto operare la detrazione sulla base del pro-rata.

La società sosteneva che le operazioni di vendita dell'estensione della garanzia fossero "operazioni finanziarie" aventi carattere accessorio rispetto all'attività principale di vendita di elettrodomestici e di altri articoli con conseguente esclusione dal calcolo del pro-rata, ai sensi dell'art. 174, par. 2, lett. b) e c), Direttiva n. 2006/112/CE.

L'Autorità tributaria non concordava con tale interpretazione in quanto le vendite dell'estensione della garanzia erano effettuate abitualmente dalla società e che le stesse procuravano un profitto pari a circa il 35% dell'importo pagato da ciascun acquirente.

Per il Tribunale arbitrale tributario soltanto considerando tali operazioni di natura finanziaria, dal combinato disposto dell'art. 174, par. 2, lett. b) e c) e dell'art. 135, par. 1, lett. b) e c), riteneva che fosse possibile escludere dal calcolo del pro-rata di detrazione gli importi relativi a operazioni di assicurazione.

Il Tribunale arbitrale tributario ha così deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE la seguente questione pregiudiziale:



*"Se operazioni di intermediazione di vendita di estensioni di garanzia di elettrodomestici, realizzate da un soggetto passivo di IVA che abbia come attività principale la vendita di elettrodomestici al consumatore, costituiscano operazioni finanziarie o siano a queste equiparabili in virtù dei principi di neutralità e di non distorsione della concorrenza, ai fini dell'esclusione del rispettivo importo dal calcolo del pro-rata di detrazione, ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c), della direttiva [IVA]."*

**LA SENTENZA 8.7.2021 C-695/19**

I Giudici comunitari rammentano innanzitutto che i termini utilizzati per individuare l'esenzione di cui all'art. 135, par. 1, Direttiva n. 2006/112/CE devono essere **interpretati restrittivamente**.

Ai sensi della lett. a) del par. 1 del citato art. 135, gli Stati membri esentano *“le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”*.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, le operazioni di assicurazione si caratterizzano dal fatto che l'assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di verificarsi del rischio coperto, la prestazione contenuta nel contratto di assicurazione.

Nel caso di specie, è emerso che la società non è direttamente vincolata dal contratto di assicurazione, ma **agisce solo in qualità di intermediario** tra gli acquirenti e un'impresa di assicurazioni con la quale ha concluso il contratto per l'estensione della garanzia. A tal fine, la società è in contatto diretto tanto con l'assicuratore, del quale vende i prodotti assicurativi comprendenti l'estensione della garanzia, quanto con l'assicurato ai fini della vendita di tali prodotti e, così facendo, esercita attività connesse alla funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di clienti e la messa in relazione di questi ultimi con l'assicuratore.

Secondo la Corte di Giustizia UE tali operazioni possono essere qualificate *“prestazioni di servizi relative ad operazioni di assicurazione effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”* esenti IVA ai sensi del citato art. 135, par. 1, lett. a).

La stessa Corte di Giustizia UE rileva tuttavia che operazioni del genere **non sono oggetto della deroga al metodo di calcolo della detrazione sulla base del pro-rata** prevista all'art. 174, par 2, Direttiva n. 2006/112/CE.

**L'esclusione dal calcolo del pro-rata** ai sensi delle lett. b) e c) del citato art. 135, infatti, **è riservata alle “operazioni finanziarie accessorie”**. La stessa lett. c), inoltre, rinvia alle operazioni di cui all'art. 135, par. 1, lett. da b) a g), e **non a quelle di assicurazione** contemplate dalla lett. a).

Di conseguenza un'operazione qualificata *“operazione di assicurazione”*, ai sensi dell'art. 135, par. 1, lett. a), **non può costituire** un'operazione di natura finanziaria e accessoria, ai sensi dell'art. 174, par. 2, lett. b) e c), e ciò indipendentemente dal fatto che essa sia, inoltre, *“accessoria”* ai sensi di queste ultime disposizioni.

I Giudici comunitari concludono quindi che le operazioni di intermediazione nelle vendite dell'estensione della garanzia (esenti IVA) **devono essere incluse nel denominatore** per il calcolo del pro-rata, incidendo così sulla detrazione dell'IVA a credito.

**LA DISCIPLINA NAZIONALE**

In Italia, la disposizione che prevede la detrazione dell'IVA a credito sulla base del pro-rata è contenuta nell'art. 19, comma 5, DPR n. 633/72, il quale rinvia al successivo art. 19-bis per la determinazione della percentuale di riferimento.

In base al comma 1 del citato art. 19-bis, il pro-rata è determinato dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti.

In particolare, il comma 2 del citato art. 19-bis prevede l'**esclusione dal denominatore** del predetto rapporto utilizzabile per il calcolo del pro-rata di detrazione delle **operazioni esenti di cui ai n. da 1 a 9 dell'art. 10 quando non formano oggetto dell'attività propria** del soggetto passivo o siano **accessorie a operazioni imponibili**. Tra le predette operazioni sono **ricomprese le operazioni di assicurazione**.

Per la legislazione nazionale, quindi, a differenza di quanto stabilito dai Giudici comunitari, le operazioni di assicurazione non devono essere incluse al denominatore del pro-rata. La norma, pertanto, **non appare in linea** con la sentenza in commento.

■